

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

**PARTE I**

**Art.1**

**Costituzione, denominazione, sede**

1. L'associazione dilettantistica di promozione sociale, denominata «GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO», nel seguito definita per brevità "G.S.D. COLOSIMO", è costituita per fini sportivi senza scopo di lucro ed ha come finalità generale quella di praticare e diffondere le attività sportive tra i non vedenti, ovvero ogni attività sportiva a carattere agonistico e ricreativo, praticabile dagli stessi nel tempo libero, come mezzo di comunicazione fisica e morale.  
L'attività dell'associazione è regolata dagli artt. 36 e successivi del c.c., dall'art. 90, artt. 5, 17, 18, 18/bis e 18/ter, della Legge n° 289 del 27/12/2002, ed è svolta nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato, con l'ulteriore obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute.
2. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO è apolitico ed aconfessionale, svolge la sua attività attuando l'esercizio, la promozione, la diffusione, la propaganda e lo sviluppo della pratica sportiva, ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
3. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO lavora a stretto contatto con l'Istituto per non Vedenti "Paolo Colosimo", utilizzando le strutture e i mezzi che l'Istituto stesso vi mette a disposizione.
4. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO è articolato in varie discipline sportive, in riferimento e nell'ambito a quanto disposto dal CIP, attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute, e regola in modo tecnico e specifico, l'attività sportiva per i non vedenti che vi aderiscono.
5. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO ha sede legale nei locali dell'Istituto per non Vedenti "Paolo Colosimo", in Via Santa Teresa degli Scalzi n. 36 – Napoli.

**Art.2**

**Oggetto Sociale**

1. Sono scopi statuari del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO:
  - promuovere l'associazionismo tra gli utenti dell'Istituto per non Vedenti "Paolo Colosimo", e comunque tra quelli che lo sono stati;
  - promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, anche inerenti lo sport dei disabili e le attività ad esso connesse;
  - curare la preparazione fisica, tecnica e tattica degli atleti e organizzare le attività sportive agonistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva;
  - indire, organizzare, patrocinare gare sportive per disabili, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, nazionale e internazionale;
  - promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi qualitativi e quantitativi dello Sport Paralimpico o di Alto Livello, attivate CIP, attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute o già praticate presso altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  - perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo federale, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione del disabile anche in discipline sportive riconosciute di Alto Livello o Paralimpiche.
  - favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
  - organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche dei disabili;
  - promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
  - studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per i disabili;
  - favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, operatori della riabilitazione e quant'altri siano interessati alle finalità dell'Associazione;
  - collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva fra le persone disabili;
  - sostenere l'attività di formazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con il CONI, o con altre Federazioni sportive nazionali e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte.

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

- gestire e amministrare servizi e attività di carattere sportivo, formativo, sociale e assistenziale inerenti le persone ipovedenti e non vedenti e più in generale diversamente abili;
- realizzare interventi per la crescita umana e per l'acquisizione di abilità personali, relazionali e sociali, volti all'inclusione sociale, all'integrazione e alla socializzazione tra soggetti diversamente abili e normalmente abili;
- migliorare la qualità di vita degli utenti dell'Istituto Paolo Colosimo e più in generale dei cittadini del territorio attraverso interventi condivisi.

**Art.3**  
**Colori Sociali**

1. I colori sociali sono l'azzurro e il bianco.

**PARTE II**

**Art. 4**  
**I Soci**

1. I Soci dell'Associazione sono:
  - a. Soci onorari,
  - b. Soci ordinari;
  - c. Soci aggregati.
2. Sono onorari i soci che l'assemblea ritiene opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari meriti. Essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali e partecipano alle Assemblee con voto consultivo.
3. Sono soci ordinari quelli in regola con il pagamento delle quote annuali e che abbiano fatto espressa richiesta al Presidente del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO. I soci ordinari godono del diritto al voto alle Assemblee.
4. Sono soci aggregati quelle persone che intendono praticare e/o collaborare alle attività del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO, a qualunque titolo. Essi devono inoltrare espressa richiesta al Presidente, partecipano alle Assemblee con voto consultivo e sono esentati dal pagamento della quota sociale. Raggiunta una anzianità di tre anni di ininterrotta partecipazione alla vita associativa, ovvero all'inizio del quarto anno, possono diventare soci ordinari, acquisendo le prerogative proprie di essi.

**Art. 5**  
**Procedure per l'ammissione a socio**

1. Per essere ammessi alle categorie di socio ordinario, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'associazione ed essere idonei all'esercizio dell'attività sportiva, ad eccezione dei soci onorari, aggregati e del presidente onorario.
2. I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
4. Possono aspirare a diventare soci tutte le persone e/o enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

**Art. 6**  
**Perdita della qualità di socio e sanzioni disciplinari**

1. I soci cessano di far parte dell'associazione:
  - a. per dimissioni dalla qualità di socio;
  - b. per mancato pagamento delle quote sociali;
  - c. per radiazione, allorché commettano fatti lesivi degli interessi sociali;
  - d. per mancato rinnovo tessera G.S.D. Colosimo.

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

2. Tutte le sanzioni disciplinari sono irrogate dal collegio dei probiviri ed emanate dal presidente, esse sono appellabili agli organi del CIP attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute.
3. La quota sociale è intrasmissibile, salvo i casi previsti dalle legge, inoltre essa non è rivalutabile.

**PARTE III**

**Art. 7**  
**Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) L'assemblea dei soci;
  - b) Il presidente onorario;
  - c) Il presidente;
  - d) Il consiglio di presidenza;
  - e) Il consiglio direttivo;
  - f) Il collegio dei sindaci revisori dei conti;
  - g) Il collegio dei probiviri.

**Art. 8**  
**L'assemblea dei soci**

1. L'assemblea è sovrana ed è composta da tutti i soci e dal Presidente onorario.
2. La convocazione dell'assemblea dei soci deve avvenire:
  - a. per avviso scritto;
  - b. affissione al pubblico nella sede sociale con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data stabilita.
3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria;
4. L'assemblea ordinaria deve tenersi:
  - a. ogni anno, prima dell'inizio dell'attività agonistica ufficiale, comunque non oltre il 31 ottobre, per votare la relazione tecnico-morale e dell'anno sportivo precedente, esercizio finanziario dell'anno solare precedente, nonché deliberare sui bilanci di previsione per l'anno sportivo che sta per avere inizio, esercizio finanziario per l'anno solare successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo; delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
  - b. ogni 4 anni, non oltre il 31 ottobre, in occasione dell'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Statutari dell'Associazione, nonché gli eventuali rappresentanti alle Assemblee federali.
5. L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:
  - c. Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. Il tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre trenta giorni dalla richiesta. Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica di Presidente, qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - d. Ogni qualvolta deve deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto;
  - e. Nei casi il Presidente del Collegio dei Probiviri, nei limiti dei suoi poteri, lo ritenga opportuno.

**Art. 9**  
**Validità delle assemblee**

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di 1 ore, qualunque sia il numero dei presenti, nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, un Vicepresidente, un segretario e 3 scrutatori, che ha il compito di applicare le norme statutarie. Possono essere chiamati a far parte dell'ufficio di presidenza gli appartenenti a tutte le categorie di socio ed il Presidente onorario, tranne i componenti dell'intero Consiglio Direttivo, compreso il presidente.
2. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta. Per ciascuna carica ogni socio può esprimere un solo voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età.
3. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

4. Per ogni assemblea deve essere redatto un apposito verbale catalogato e conservato, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

**Art. 10**  
**Il presidente onorario**

1. E' Presidente onorario l'assessore alle politiche sociali della Regione Campania. Il Presidente onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali e partecipa alle Assemblee con voto consultivo.

**Art. 11**  
**Il presidente**

1. Il presidente, a norma dello statuto sociale dell'associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante.
1. Il presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente. Assenze ingiustificate o impedimenti per periodi continuativi superiori a 3 mesi, si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo;
3. Il presidente può delegare per l'espletamento di determinati atti, o per disbrigo di pratiche, il vicepresidente o un componente del Consiglio Direttivo in carica.
4. Il presidente, per motivi straordinari, convoca il Consiglio Direttivo mediante avviso con mezzi da lui ritenuti più idonei, nonché può assumere sentivo il consiglio di presidenza, decisioni a carattere di straordinarietà, che deve portare a ratifica del Consiglio Direttivo entro 15 giorni.

**Art. 12**  
**Il Consiglio di Presidenza**

1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente e da due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicariiali e l'altro con il compito di Direttore Generale, entrambi eletti tra i soci dal Consiglio Direttivo;
2. La convocazione avviene ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero deve approvare provvedimenti urgenti e straordinari.

**Art. 13**  
**Il Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è retta da un consiglio direttivo che, oltre al presidente, è composta di due membri eletti tra i soci dall'assemblea in modo plenario, mentre eletti con votazioni separate, da un atleta per ogni disciplina sportiva praticata dal G.S.D. e da un rappresentante dei tecnici, che abbiano la qualità di socio; esso dura in carica per tutto il quadriennio.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, nomina due vice presidenti, di cui uno con funzioni vicariiali, il segretario ed il tesoriere. Queste ultime cariche possono essere coperte dalla stessa persona.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il tesoriere sovrintende alla contabilità, si incarica della discussione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del presidente.
5. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Associazione, e dirige l'amministrazione sociale;
6. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a. esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
  - b. compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, curare gli affari di ordine amministrativo;
  - c. redigere il programma sportivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 14**  
**Il Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti**

1. Il collegio è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti all'Assemblea, anche tra i soci.
2. Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica 4 anni, ovvero seguono il quadriennio olimpico, essi sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge,

## GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO

*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; su invito assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'assemblea dei soci al termine di ogni esercizio finanziario.

3. Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.
4. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità collegio, all'unanimità, può richiedere al presidente dell'associazione la convocazione di una assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.
5. Il collegio può disporre di ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal Consiglio Direttivo dell'associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli registri contabili presi in visione.

### Art. 15

#### Il Collegio dei Probiviri

1. L'assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i soci, il collegio dei probiviri per la durata di 4 anni, ovvero segue il quadriennio olimpico. Esso è composto di due membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Esso è presieduto dal presidente onorario dell'associazione;
2. Il collegio esamina i deferimenti dei soci adottati dal Consiglio Direttivo ed ha parere vincolante per l'emanazione di sanzioni disciplinari. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza, compiutamente motivate ed emanate non oltre 30 giorni dalla chiusura della fase istruttoria. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato agli interessati dal presidente del G.S.D.;
3. Il presidente del collegio dei probiviri, che a cura del presidente dell'associazione viene iscritto al C.I.P., attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute, vigila sul buon andamento dell'associazione ed assume il ruolo di commissario straordinario della stessa, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni statutarie in materia elettorale e non siano stati eletti gli organi direttivi, ovvero quando si verifica una situazione tale, che in ogni caso, non determini l'applicazione del presente statuto. A tal fine si precisa che nei limiti del possibile, la gestione commissariale straordinaria deve terminare prima dell'inizio del successivo anno sportivo, a quello in cui la stessa si è verificata.

## PARTE IV

### Art. 16

#### Incompatibilità

1. La carica di componente il Consiglio Direttivo, compreso il presidente, quella di membro del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri sono incompatibili fra loro. Non possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società sportive affiliate al CIP attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute.

### Art. 17

#### Candidature e Requisiti

1. Coloro che intendano essere eletti o rieletti come presidente o come membri degli organi dell'associazione devono presentare le loro candidature almeno dieci giorni prima della data prestabilita per la celebrazione dell'assemblea in cui si svolgeranno le elezioni, depositando la stessa presso il segretario o chi ne svolge le funzioni, che provvederà a renderla pubblica mediante affissione nella sede sociale.
2. Per concorrere alla carica di presidente è necessario essere stato per non meno di 2 anni socio ordinario, ovvero all'inizio del terzo anno di iscrizione continuativa all'associazione.
3. Vige il criterio di libera eleggibilità degli amministratori purché in regola con il pagamento della quota sociale. Gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo, quindi possono concorrere liberamente a ricoprire una carica sociale.

## PARTE V

### Art. 18

#### Natura e Durata delle Cariche sociali

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

1. Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche, eccezione fatta per il rimborso delle spese approvate dal Consiglio Direttivo. I componenti delle cariche sociali non possono percepire compensi, indennità o rimborsi spese forfetari.
2. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni (quadriennio paralimpico). Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.
3. La decadenza del presidente per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere a nuove elezioni, per esse e per il Consiglio Direttivo, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla decadenza.
4. Il presidente e membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'associazione.
5. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento di suoi scopi. L'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni, o assumere dipendenti, anche ricorrendo a propri associati.

**PARTE VI**

**Art.19**

**Abbinamenti commerciali, sponsorizzazioni e convenzioni**

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo operare abbinamenti o sponsorizzazioni con ditte o industrie, sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero consiglio. E' consentito, su richiesta degli sponsor, variare i colori sociali.
2. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO stipula convenzioni con istituti ed Enti, sia nazionali, sia territoriali, interessati allo sviluppo ed alla promozione della pratica sportiva dei non vedenti, nonché con le organizzazioni sportive delle discipline federali di riferimento, con ogni altra entità sportiva interessata, secondo le finalità e le modalità previste nel presente Statuto.
3. Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO può stipulare protocolli, convenzioni e accordi finalizzati a:
  - gestire e amministrare servizi e attività di carattere sportivo, formativo, sociale e assistenziale inerenti le persone ipovedenti e non vedenti e più in generale diversamente abili;
  - realizzare interventi per la crescita umana e per l'acquisizione di abilità personali, relazionali e sociali, volti all'inclusione sociale, all'integrazione e alla socializzazione tra soggetti diversamente abili e normalmente abili;
  - migliorare la qualità di vita degli utenti dell'Istituto Paolo Colosimo e più in generale dei cittadini del territorio attraverso interventi condivisi.

**Art. 20**

**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il documento deve essere conservato e rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale.
2. I proventi derivanti dall'attività associativa o eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti fra gli associati in maniera diretta o indiretta.

**Art. 21**

**Controversie**

1. I soci ed i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire necessariamente le vie legali per eventuali questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere anche tra i soci o tra questi e la società saranno sottoposte al giudizio inappellabile di amichevoli compositori, ovvero sia di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo con funzione di presidente, di comune accordo tra le parti.

**Art. 22**

**Patrimonio ed Entrate**

1. Il patrimonio è costituito da:

715026 / 2000  
GRUPPO SPORTIVO COLOSIMO  
Via S. Teresa al Museo n. 36  
80133 NAPOLI

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO COLOSIMO**  
*Statuto modificato con Delibera n. 10 del 13/09/2012*

- a) attrezzatura, mobilio ed eventuali impianti;
  - b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea;
  - c) liquidità esistenti presso istituti di credito;
2. Le entrate sono costituite da:
- a. quote sociali;
  - b. contributi del Coni o altri enti pubblici ovvero società private;
  - c. proventi derivanti da eventuali convenzioni stipulate;
  - d. incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
  - e. eventuali donazioni o lasciti;
  - f. qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 23**

**Durata, Scioglimento e Liquidazione**

- 1) La durata dell'associazione è illimitata.
- 2) Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo, che salvo particolari motivi, sarà destinato ad altra associazione con gli stessi scopi sociali.

**Art. 24**

**Modifiche dello Statuto**

1. Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita:
  - a) in prima convocazione con la presenza di tutti i soci;
  - b) in seconda convocazione, dopo un'ora con almeno la presenza di 1/3 degli aventi diritto.
2. Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**Art. 25**

**Conclusioni**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente sull'associazionismo ed allo Statuto del C.O.N.I., del C.I.P., attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute, a cui esso si ispira, compatibilmente con le esigenze, gli spazi, gli obiettivi ed il campo operativo dell'Associazione.



715026 / 2000  
GRUPPO SPORTIVO COLOSIMO  
via S. Teresa al Museo n. 36  
80135 NAPOLI

